

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PRO - ANIMALI RANDAGI (A.R.P.)

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1) E' costituita senza fini di lucro ai sensi degli artt.

14 e segg. C.C., una associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE PRO - ANIMALI RANDAGI" (A.R.P.)

La sede e' fissata in Angri, alla via Marconi, n. 14, ma il Consiglio Direttivo potrà, con sua delibera, fissare altra sede.

Art.2°) L'associazione ha carattere provinciale e può promuovere la nascita di altre sezioni che avranno l'obbligo di accettare integralmente il presente statuto.

Art.3) L'associazione ha per scopo:

a)di provvedere alla protezione e difesa degli animali;
b)di svolgere ogni azione atta a favorire una maggiore sensibilità dei cittadini verso gli animali;
c)di promuovere tutte quelle iniziative ritenute utili ad arginare il randagismo sul territorio (sterilizzazione, adozione, anagrafe ect.);

d)di vigilare sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti afferenti la protezione degli animali;

e)di sensibilizzare gli Enti locali o i privati a costruire locali per l'assistenza, ed il ricovero di animali randagi e provvedere al loro mantenimento;

f)di collaborare con le autorità regionali e locali per la



*Dottro Gallo
Jordi Amelio
Cassarosa*

*Dottro D'Amato
Dottro Senna*

Raffaella De Pizzi

- soluzione dei problemi sul randagismo;
- g)di promuovere campagne educative, particolarmente presso i giovani, atte ad evitare problemi sanitari e inutili sofferenze agli animali;
- h)di curare i rapporti con altre associazioni zoofile ed ambientalistiche onde realizzare azioni congiunte a difesa degli animali.

Art.4)L'associazione ha la facoltà di accettare la gestione di strutture pubbliche o private secondo quanto previsto dall' art. 4 della legge n. 281 del 14.8.1991 e di stipulare convenzioni per il trattamento dei cani e degli altri animali di affezione secondo l'art. 2 delle predetta legge n. 281/91.

Art.5)La durata dell'associazione e' fissata sino al 31 dicembre 2030.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.6)Il patrimonio dell'associazione e' costituito:

- a)dai beni mobili, immobili e mobili registrati che diverranno di proprietà dell'associazione.
- b)da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
- c)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)dalle quote sociali;
- b)dai versamenti volontari dei soci;
- c)da erogazioni e contributi che potranno pervenire all'asso

ciazione da enti pubblici e privati a qualsiasi titolo;

d)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.7)L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

SEZIONI

Art.8)Le sezioni saranno tenute ad osservare il presente statuto o potranno integrarlo con il regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo centrale. Detto regolamento non dovrà essere in contrasto col presente statuto.

Art.9)Le sezioni eleggeranno un Consiglio Direttivo proprio che svolgerà le stesse funzioni del Consiglio Direttivo centrale.

Il Consiglio Direttivo delle altre sezioni ha l'obbligo, entro il 30 marzo di ogni anno, di presentare al Consiglio Direttivo centrale il bilancio preventivo e quello consuntivo approvati dall'assemblea. Ogni sezione e' tenuta a collaborare, nei limiti delle sue possibilità, con l'associazione centrale per tutto quanto previsto dal precedente art. 3.

SOCI

Art.10)Possono essere soci tutti coloro che si interessano di assistenza e protezione degli animali e la cui domanda di

ammissione, verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Non può essere socio chiunque, con la propria attività, arrechi danni agli animali.

Art.11) I soci possono essere di cinque categorie:

1) fondatori - 2) onorari - 3) ordinari - 4) sostenitori - 5) simpatizzanti.

Alla categoria dei soci fondatori appartengono, oltre agli intervenuti all'atto costitutivo, anche coloro che faranno domanda di ammissione entro sei mesi dalla costituzione e verseranno una quota annua non inferiore a lire trecentosessantamila (L. 360.000). Saranno soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nel campo della zoofilia e che il Consiglio Direttivo vorrà nominare tali su proposta di tre soci fondatori; i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Alla categoria di socio ordinario appartengono tutti coloro i quali verseranno una quota annua non inferiore a lire duecento quarantamila (L. 240.000) e diverranno automaticamente soci fondatori dopo cinque anni consecutivi di appartenenza alla categoria dei soci ordinari; in tale caso gli ordinari saranno

tenuti a versare automaticamente la stessa quota dei fondatori oppure a rinunciare al passaggio di categoria.

Alla categoria dei soci sostenitori appartengono tutti coloro i quali verseranno una quota "una tantum" non inferiore a lire duecentoquarantamila (L. 240.000).

Alla categoria dei soci simpatizzanti appartengono tutti i giovani di età compresa tra i diciotto e venti anni i quali verseranno una quota annua simbolica di lire centoventimila (L. 120.000).

Art.12) Ogni socio e' tenuto a versare la quota associativa a rate mensili entro il 31 di ogni mese, pena la decadenza dalla qualifica di socio.

Art.13) Il Consiglio Direttivo centrale e quelli delle sezioni che abbiano ottenuto il nulla osta dal Consiglio Direttivo centrale, possono, con loro delibera, ritoccare le quote associative adeguandole alle realtà locali economiche che verranno di volta in volta valutate.

Art.14) Chiunque desideri essere socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta con espressa dichiarazione di accettare le norme del presente statuto. L'ammissione a socio di qualsiasi categoria e' subordinata alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art.15) Tutti i soci in regola con le quote associative hanno diritto di:

a) prendere parte alle assemblee con il diritto di voto (escluso



Raffaele Del Po 22

Karin Sene
Domenico De Luca
Salvatore Carziale

Anton Amodei
Carlo Ferrero
L...

- si i soci simpatizzanti);
- b) esercitare il diritto di elettorato (esclusi i simpatizzanti);
- c) partecipare alle riunioni dell'associazione ed a tutte le manifestazioni sociali ovunque verranno organizzate;
- d) accedere ai rifugi per gli animali;
- e) promuovere tutte le iniziative previste dal precedente art.3);

Art. 16) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà sancita dall' Assemblea dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art.17) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri (escluso l'eventuale Presidente onorario) eletti dall'assemblea tra i soci fondatori. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

Art.18) Le votazioni per eleggere il Consiglio Direttivo possono essere palesi o a voto segreto e tali modalità saranno stabilite dall'assemblea stessa.

Le votazioni sono valide in prima convocazione se il numero degli intervenuti alla assemblea è della metà più uno e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Art.19) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno, ovvero:

tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci:

-un Presidente

-un Vice Presidente

-un Segretario

-un Tesoriere

-cinque Consiglieri

Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio, a nessun titolo, neanche di rimborso spese.

Art.20) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e dei voti favorevoli della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su un apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, verrà dichiarato decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 21) In assenza del Presidente il Vice Presidente automaticamente lo sostituisce in tutti i suoi compiti. Inoltre potrà sostituirlo ogni volta che il Presidente lo delegherà.

Art. 22) Il Consiglio e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 23) Il Presidente in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 24) Il Consiglio direttivo e' tenuto a sorvegliare il buon andamento dei rifugi e controllerà che il numero degli animali ricoverati non ecceda rispetto alle capacità delle strutture.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo, sentito il consigliere eventualmente delegato alla sorveglianza dei rifugi ed un membro veterinario, deciderà a suo insindacabile giudizio il numero degli animali da ospitare nelle sue strutture e potrà rifiutarsi di accogliere animali per motivi sanitari, igienici e di incompatibilità con altri animali già ricoverati.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo potrà collocare gli animali ricoverati nei rifugi presso privati che ne facciano richiesta


e diano garanzie di affidabilità. Chiunque richiede un animale del rifugio sarà tenuto a dichiarare le proprie generalità e a sottoscrivere espressa richiesta scritta, ed obbligarsi ad accettare la visita mensile dell'addetto al rifugio.

ASSEMBLEE

Art.27)I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affisione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda formata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art.28)L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 29)Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di



consiglieri.

Art.30) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.31) Il Segretario ha in consegna l'archivio, i libri dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; redige i verbali; sottoscrive con il Presidente gli inviti per le assemblee e per il Consiglio Direttivo; presiede alle operazioni di ammissione a socio ed al passaggio di categoria, ne cura le pratiche; collabora con il tesoriere per le pratiche relative ai casi di morosità; cura che i bilanci sia depositati in segreteria almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art.32) Il tesoriere custodisce sotto propria responsabilità il denaro ed ogni altro valore della associazione; incassa le quote associative ed ogni altra somma rilasciando regolare ricevuta numerata e vidimata dal Presidente; rileva i casi di morosità di concerto con il segretario e provvede all'ademp

mento del caso; formula i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.33) Il Presidente può delegare alla raccolta dei fondi qualsiasi socio al quale rilascerà blocchetti di ricevute numerate e da lui stesso vidimate. Il socio delegato a tale compito mensilmente verserà al tesoriere le somme raccolte e le matrici delle ricevute emesse. Per le sottoscrizioni anonime il tesoriere provvederà a rilasciare ricevuta al socio che le ha raccolte.

Art.34) In caso di dimissione o decadenza di più della metà dei componenti il Consiglio Direttivo e nella impossibilità di sostituirli con surroga, i consiglieri rimasti provvederanno a convocare entro un mese l'assemblea dei soci per provvedere a nuove elezioni per il rinnovo di tutto il direttivo. Nel frattempo i consiglieri in carica espletano tutte le pratiche urgenti.

Art. 35) Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse dall'assemblea di tutti i soci in unica convocazione purché intervengano i due terzi di tutti i soci.

Art. 36) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. salvo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.37) La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti

annualmente dall'assemblea dei soci. Anche i revisori dei conto presteranno la loro opera gratuitamente.

I revisori dovranno accettare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accettare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 38) Qualunque socio può collaborare alla cura degli animali ricoverati presso i rifugi ed accedere alle strutture sotto la propria responsabilità.

Art. 39) Tutti coloro che collaborano presso i rifugi sono volontari e non potranno pretendere alcun compenso neanche a titolo di rimborso spese.

Art. 40) A quanti lasceranno il proprio animale presso un rifugio della Associazione è fatto obbligo di sollevare la stessa da ogni responsabilità in caso di morte dell'animale con espressa dichiarazione scritta. Inoltre costoro dovranno collaborare al mantenimento del proprio animale anche con donazioni in natura.

Art. 41) I rifugi possono anche essere gestiti autonomamente da gruppi di zoofili soci dell'associazione; in tal caso si provvederà a parte a regolare i rapporti tra l'associazione e i gruppi zoofili.

SCIOLGIMENTO

Art. 42) Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dalla assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 43) Tutte le controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inapelabile.

Art. 44) Per tutto quanto non è specificatamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme di cui al C.C.

Angri, li

Del Vivo Giacchino
Forte Andria
Caltagirone
Lanza Gissu
Lanza Lanza
Doretti

Solimano Corrado
Agnese Favilli
Raffaele Del Pizzo

Aldo Magallalay

